

Conflitto o potenziale sinergia tra la protezione del paesaggio agrario, della Toscana come di altre realtà, e quella dell'agricoltura che di quel paesaggio è artefice? Attraverso contributi multidisciplinari di illustri studiosi della materia, italiani e stranieri, il volume esplora un inedito e singolare ventaglio di strumenti giuridici ed economici potenzialmente idonei a rendere la tutela paesaggistica funzionale alla valorizzazione dell'agricoltura.

**Nicoletta Ferrucci** è Professore Ordinario di Diritto forestale e dell'ambiente presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari Ambientali e Forestali (DAGRI) dell'Università degli Studi di Firenze, Accademico Ordinario dell'Accademia dei Georgofili, Accademico Ordinario dell'Accademia Lucchese di Scienze Lettere e Arti, Accademico Corrispondente dell'Accademia Italiana di Scienze Forestali. Condirettrice della Collana "Diritto agrario e ambientale", edita da Wolters Kluwer, ha al suo attivo cinque monografie, sette curatele di volumi collettanei, e centonovanta pubblicazioni. È coautrice, con Marco Brocca, del volume "Il paesaggio agrario: dal vincolo alla gestione negoziata", FrancoAngeli, 2019. Già componente dell'Osservatorio Regionale del Paesaggio della Regione Toscana, fa parte del Comitato Scientifico dell'Osservatorio Locale del Paesaggio Lucchese.

La foto di copertina è di Flora Ferrucci.

RUOLO E DIMENSIONI DEL PAESAGGIO  
NEL TERRITORIO RURALE DELLA TOSCANA  
a cura di Nicoletta Ferrucci

# RUOLO e DIMENSIONI del PAESAGGIO nel TERRITORIO RURALE della TOSCANA

a cura di  
**NICOLETTA FERRUCCI**

euro 24,00

ISBN 979-12-5976-261-0



9 791259 762610

ES

**EDITORIALE  
SCIENTIFICA**

RUOLO E DIMENSIONI DEL PAESAGGIO  
NEL TERRITORIO RURALE  
DELLA TOSCANA

a cura di  
*Nicoletta Ferrucci*

EDITORIALE SCIENTIFICA

La pubblicazione del presente volume è stata finanziata con i fondi erogati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per il progetto di ricerca dal titolo “*Il paesaggio agrario come strumento di valorizzazione dell’agricoltura e del territorio rurale della Toscana*”, del quale è responsabile scientifico la Prof.ssa Nicoletta Ferrucci, Bando AgriCulture, 2020.

La Curatrice ringrazia il Dott. Mario Mauro per la preziosa collaborazione nella predisposizione dell’assetto tipografico del volume e nella correzione delle relative bozze. Il volume è stato oggetto di una procedura di referaggio anonimo (*double-blind peer review*).

*Proprietà letteraria riservata*

Copyright © 2022 Editoriale Scientifica S.r.l.  
Via San Biagio del Librai 39  
Palazzo Marigliano  
80138 Napoli

ISBN 979-12-5976-261-0

## INDICE

Prefazione di <i>Giovanni Maria Flick</i>	11
--	----

Introduzione di <i>Nicoletta Ferrucci</i>	17
--	----

### ATTIVITÀ AGRICOLA E PROPOSTE DI MODIFICA DEGLI ARTT. 9 E 41 DELLA COSTITUZIONE *Sonia Carmignani*

1. Il progetto di riforma nel sistema costituzionale ed europeo	27
2. La tutela ambientale come limite?	29
3. La prospettiva della sostenibilità e l'ottica dell'agrarista	32

### L'INCIDENZA DEL VINCOLO PAESAGGISTICO SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA NEL QUADRO NORMATIVO DISEGNATO DAL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO E DALLE SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI *Nicoletta Ferrucci*

1. I segni del paesaggio agrario come beni paesaggistici	39
2. Le attività agro-silvo-pastorali alla luce del tridimensionale regime dell'autorizzazione paesaggistica	45
2.1. <i>Le esenzioni dalla preventiva autorizzazione paesaggistica inerenti l'agricoltura secondo il dettato originario del Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>	45
2.2. <i>Le "variazioni su tema" introdotte dal d.P.R. n. 31/2017 e dal Testo Unico in materia di Foreste e filiere forestali</i>	47
3. Il regime autorizzatorio relativo ai boschi vincolati <i>ex actu</i> : la disciplina consolidata e i tentativi di bypassarla ad opera del legislatore regionale	50
4. Riflessione conclusiva	55

LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL PAESAGGIO AGRARIO NELLA  
L. REG. 65 DEL 2014 E NEL PIANO PAESAGGISTICO DELLA  
REGIONE TOSCANA

*Duccio Maria Traina*

1. Il campo d'indagine	57
2. Tutela del paesaggio e tutela dell'agricoltura: necessità di un bilanciamento	60
3. La l. reg. 65 del 2014	67
4. Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR)	71
5. La disciplina delle aree agricole	75
6. Conclusioni	78

GLI STRUMENTI CONOSCITIVI PER LA GESTIONE DEL  
PAESAGGIO RURALE TOSCANO

*Ilaria Tabarrani*

1. La lettura del territorio rurale alla scala regionale	81
2. L'azione progettuale locale tra tutela, valorizzazione e trasformazione dei paesaggi rurali	90
3. Il monitoraggio e gli osservatori del paesaggio	97

IL VALORE DEL PAESAGGIO NELL'AGRICOLTURA TOSCANA

*Leonardo Casini, Andrea Dominici, Enrico Marone*

1. Introduzione	103
2. La valutazione del paesaggio agrario	104
3. L'agriturismo negli ambiti di paesaggio	110
4. Conclusioni	122

AGRICOLTURA URBANA E PERIURBANA: GLI ORTI URBANI

*Emilio Bertoncini*

1. Premessa	125
2. L'agricoltura urbana e periurbana	127
3. Nascita e evoluzione degli orti urbani	130
4. Classificazione degli orti urbani	132
5. Orti urbani: un contesto di dialogo tra città e campagna?	142

FORME DI RICONOSCIMENTO DEL PAESAGGIO:  
IL PAESAGGIO RURALE STORICO

*Marco Brocca*

1. La genesi: il Catalogo nazionale del paesaggio rurale storico	145
2. L'istituzione del Registro nazionale: obiettivi, contenuti, effetti	146
3. Il profilo soggettivo: il ruolo dell'Osservatorio nazionale	149
4. L'iscrizione al Registro: profili procedurali e stato dell'arte	150
5. Le intersezioni normative	152

IL PAESAGGIO AGRARIO: L'APPROCCIO STATALE E  
LE SCELTE REGIONALI

*Marco Brocca*

1. I termini del rapporto	157
2. L'impostazione statale	159
3. Il dinamismo regionale	169
4. Il livello locale: forme di partenariato pubblico-privato	176
5. Un punto di osservazione: la pianificazione paesaggistica	185

POLITICHE FISCALI E TUTELA DEL PAESAGGIO: RIFLESSIONI SU  
UNA VISIONE ARTICOLATA ED INTEGRATA DEI FINI DI CUI LA  
FISCALITÀ "ORDINARIA" SAPPIA FARSI CARICO

*Brunella Bellè*

Premessa	189
1. Il paesaggio bene comune	191
2. Il paesaggio un bene non percepito	193
3. La politica fiscale sui beni immobili	196
4. Il paesaggio agrario: la tassazione delle attività agricole	204
5. Le politiche fiscali in una prospettiva di tutela: il quadro degli interventi de iure condito	205
5.1. <i>Prospettive de iure condendo</i>	211
5.2. <i>Le soluzioni fiscali da adottare per la tutela del paesaggio         ovvero il recupero del territorio: soluzioni a confronto</i>	213
6. Conclusioni	216

## IL DIVENIRE DEL PAESAGGIO NEI SEGNI DEL TERRITORIO

*Alessandra Di Lauro*

1. Le dimensioni del paesaggio	219
2. I segni del territorio e il paesaggio	221
3. Evoluzione dei segni del territorio e paesaggio	229
4. Comunicazione e paesaggio	235
5. Conclusioni	239

## LA CERTIFICAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ PAESAGGISTICA DELLE PRODUZIONI FORESTALI LEGNOSE

*Mario Mauro*

1. Il problema	241
2. Il patrimonio forestale, tra multifunzionalità e gestione forestale sostenibile	248
3. Il ruolo delle produzioni forestali nella comunicazione del messaggio paesaggistico	254
4. Le certificazioni esistenti destinate alle produzioni forestali legnose: PEFC e FSC	256
5. Altri strumenti per certificare la qualità paesaggistica delle produzioni legnose: i marchi collettivi e di certificazione	260
6. Profili conclusivi	263

## PRODUZIONE AGRICOLA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO AGRARIO: UNA CONVERGENZA DI PROSPETTIVE TRA ENUNCIATI NORMATIVI, MISURE STRUTTURALI E INCENTIVANTI

*Nicola Lucifero*

1. Premessa. Il paesaggio agrario e l'ambito dell'indagine	265
2. La ruralità quale elemento di raccordo tra il territorio e il paesaggio attraverso l'evoluzione della politica agricola comune di sviluppo rurale	267
3. (segue) Il paesaggio rurale nella nuova riforma della PAC post 2020	275
4. L'interdipendenza tra le regole per la produzione e la commercializzazione dei prodotti di qualità e il paesaggio rurale	280
5. Brevi note conclusive	284

## L'ENCADREMENT JURIDIQUE DU PAYSAGE AGRAIRE EN FRANCE

*Luc Bodiguel*

1. Introduction: le paysage saisi par le droit	287
2. Les paysages victimes d'un éparpillement des règles de droit	288
3. Les paysages agraires sculptés par des règles de droits éparses	294
4. Conclusion: vers une plus grande diversité paysagère?	299

LEGAL PROTECTION OF THE AGRICULTURAL LANDSCAPE:  
THE ENGLISH EXPERIENCE*Michael Cardwell – Christopher Rodgers*

Introduction	301
1. Legal Protection for Agricultural Landscapes	302
1.1. <i>Protecting the 'Landscape' in National Parks</i>	302
1.2. <i>Balancing Landscape and Recreation: The 'Sandford Principle'</i>	304
2. The Effect of Post-Brexit Reforms	307
2.1. <i>Early Policy Documentation</i>	307
2.2. <i>The Government Response to the Glover Report</i>	309
2.3. <i>Other Concrete Steps Forward</i>	311
2.4. <i>Further Thoughts</i>	315
3. Conclusion	316

LA TUTELA GIURIDICA DEL PAESAGGIO AGRARIO  
NELL'ESPERIENZA SPAGNOLA*Judith Gifreu Font*

1. Introduzione: la concettualizzazione giuridica del paesaggio	319
2. Quadro costituzionale e legislazione sul paesaggio	322
2.1. <i>La distribuzione delle competenze tra lo Stato e le Comunità Autonome</i>	323
2.2. <i>Disposizioni di protezione del paesaggio nella legislazione statale</i>	323
2.3. <i>La sistematizzazione giuridica della protezione del paesaggio nella legislazione regionale</i>	325
2.4. <i>Il ruolo delle autorità locali</i>	328
3. La componente rurale e agraria del paesaggio nella legislazione spagnola	328
3.1. <i>Legislazione agraria</i>	329
3.2. <i>Legislazione urbanistica</i>	332
4. Intervento amministrativo sul paesaggio agrario	334
5. Il paesaggio agrario come patrimonio culturale immateriale	336
6. Conclusioni	337
Indice degli autori	341



# LA CERTIFICAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ PAESAGGISTICA DELLE PRODUZIONI FORESTALI LEGNOSE

*Mario Mauro*

SOMMARIO: 1. Il problema. – 2. Il patrimonio forestale, tra multifunzionalità e gestione forestale sostenibile. – 3. Il ruolo delle produzioni forestali nella comunicazione del messaggio paesaggistico. – 4. Le certificazioni esistenti destinate alle produzioni forestali legnose: PEFC e FSC. – 5. Altri strumenti per certificare la qualità paesaggistica delle produzioni legnose: i marchi collettivi e di certificazione. – 6. Profili conclusivi.

## 1. Il problema

L'art. 142 del d.lgs. 42/2004, noto anche come Codice Urbani (CU), annovera il bosco tra quei beni di interesse paesaggistico, con ciò intendendo, in conformità a quanto previsto dall'art. 131 del medesimo, che esso designa un "*territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni*"<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Per cogliere il significato della disposizione è opportuno ricordare che la nozione di paesaggio è stata sottoposta a una lenta evoluzione. Nel percorso che ha portato all'attuale concezione, la prima disciplina da ricordare è la l. 29 giugno 1939, n. 1497, *Protezione delle bellezze naturali*, ove il paesaggio era considerato per il suo valore prettamente estetico, che doveva essere conservato statico e immutato, ove i boschi non erano menzionati proprio perché mutevoli per loro natura, tali da richiedere un costante intervento dell'uomo. A distanza di oltre quarant'anni, complice anche l'art. 9 della Costituzione, è stato poi approvato il d.l. 27 giugno 1985, n. 312, *Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale*, convertito con l. 8 agosto 1985, n. 431, successivamente integrato e modificato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali*. In tale serie di provvedimenti, il paesaggio perde la sua vocazione estetica per identificarsi con l'ambiente. La sua rilevanza autonoma, però, viene definitivamente sancita nel d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, ove viene considerato come bene culturale, frutto dell'interazione tra uomo e natura. Tale concezione si è affermata a seguito *Convenzione Europea del Paesaggio*, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa siglata a Firenze il 20 ottobre 2000, cui lo Stato italiano ha aderito con la l. 9 gennaio 2006, n. 14. A tale ultima impostazione era peraltro già approdata la dottrina. A. PREDIERI, *Paesaggio* (voce), in *Enc. dir.*, XXXIII, 1981, p. 502, interrogandosi sull'interpretazione da dare all'art. 9 Cost., aveva ritenuto che la nozione andasse ricercata in discipline extragiuridiche, dovendosi con tale concetto intendere la "forma del territorio", frutto dell'interazione tra uomo e natura. Più di recente,

Nello specifico, la lettera g) dell'art. 142 CU non parla direttamente di boschi ma di “*territori coperti da foreste e da boschi*”, volendo suggerire che l'interesse dovrà concentrarsi su quel concetto complesso e articolato di territorio, che rileva per il suo valore tanto ambientale-naturale quanto socio-culturale<sup>2</sup>.

per un inquadramento generale sulla nozione e sulla sua evoluzione, cfr. almeno N. FERRUCCI, *Il paesaggio*, in EAD. (a cura di), *Diritto forestale e ambientale*, Torino, 2020, p. 207; A. CROSETTI, *Paesaggio* (voce), in *Dig. disc. pubbl.*, XV, Torino, 2008, p. 542; S. AMOROSINO, *Introduzione al Diritto del paesaggio*, Laterza, Bari, 2010. Sul rapporto tra paesaggio e agricoltura, da ultimo, N. FERRUCCI-M. BROCCA, *Il paesaggio agrario: dal vincolo alla gestione negoziata*, Milano, 2019. In argomento, anche N. FERRUCCI, *Paesaggio agrario*, in L. Costato – A. Germanò – E. Rook Basile (a cura di), *Trattato di Diritto agrario*, vol. 2. *Il Diritto agroambientale*, Torino, 2011, p. 175; E. ROOK BASILE-S. CARMIGNANI-N. LUCIFERO, *Strutture agrarie e metamorfosi del paesaggio*, Milano, 2010. Sulla rilevanza del bosco come bene paesaggistico, N. FERRUCCI, *Il bosco alla luce del Codice dei Beni culturali e del paesaggio*, in *I diritti della terra e del mercato agro-alimentare. Liber amicorum Alberto Germanò*, Torino, 2016; S. CARMIGNANI, *Paesaggio, agricoltura e territorio. Profili pubblicistici*, in E. ROOK BASILE – S. CARMIGNANI – N. LUCIFERO, *Strutture agrarie e metamorfosi del paesaggio*, Milano, 2010, p. 73; M. BROCCA, *Dimensione culturale e amministrazione dei boschi*, in M. Brocca -M. Troisi (a cura di), *I boschi e le foreste come frontiere del dialogo tra scienze giuridiche e scienze della vita*, Napoli, 2014, p. 177.

<sup>2</sup> Accanto a un'idea di territorio strumentale a delimitare gli ambiti di efficacia dei sistemi di riparto politico-amministrativi (L. PALADIN, *Diritto costituzionale*, Padova, 1995, p. 103; V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*, Padova, 1978, p. 78; T. PERASSI, *Paese, territorio e signoria nella dottrina dello Stato*, in *Scritti giuridici*, Milano, 1958, p. 101), rileva anche un concetto materiale, che raccoglie una eterogeneità di elementi e riferimenti. Già C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, 1976, p. 890 rilevava come il territorio “sia da considerare non già solo limite d'efficacia della propria potestà, ma suo elemento costitutivo, che viene a caratterizzare il suo modo d'essere informato alle peculiarità dell'ambiente in cui opera”. Più di recente, è stato affermato che questo, nella sua accezione materiale, è espressione sia dell'ambiente sia delle popolazioni che lo abitano. La sociologia economica ne ha isolato il ruolo rilevando che “negli ultimi decenni, l'idea di territorio ha subito un radicale mutamento concettuale, in ambito sia scientifico sia politico economico. Da semplice risorsa materiale suscettibile di sfruttamento, da spazio controllabile nel quale le differenziazioni sono viste come resistenze alla trasformazione si è giunti a una interpretazione in cui è riconosciuto il suo carattere relazionale e incerto che lo assimila a un sistema complesso” (così F. ORAZI, *La governance territoriale*, in C. Carboni (a cura di), *La governance dello sviluppo locale. Città e territorio in Italia nell'epoca della globalizzazione*, Bologna, 2009, p. 137). Del resto, tale consapevolezza era maturata da tempo negli agraristi. Già G. GALLONI, *Agricoltura (diritto dell')*. *Quali prospettive per gli anni '80*, in A. Carrozza (a cura di), *Diritto agrario*, vol. IV, nella collana di N. Irti, *Dizionario del diritto privato*, 1983, p. 1, suggeriva di leggere il fenomeno agricolo sotto la lente del territorio e non del fondo rustico. Secondo S. CARMIGNANI, *Agricoltura e competenza regionale*, Milano, 2006, p. 8 e 61 e ss., la nozione di territorio descrive un rapporto che si può articolare in tre direzioni: tra componenti della comunità locale che esprimono un senso di appartenenza; tra la comunità locale e il territorio inteso come spazio geografico; tra la comunità nazionale e i territori che formano lo spazio

È dunque attraverso l'interrelazione tra questi due aspetti che il paesaggio si forma e si conforma, con la conseguenza che la conservazione in buono stato del patrimonio forestale dovrà necessariamente passare anche attraverso l'intervento dell'uomo, che dovrà essere regolamentato e disciplinato.

Certo è che la definizione di paesaggio proposta dal legislatore nazionale è claudicante se rapportata a quella internazionale, di cui alla Convenzione Europea sul Paesaggio (CEP) e ratificata in Italia con l. 14/2006. La CEP, infatti, ha introdotto anche l'elemento della percezione<sup>3</sup>, che il nostro legislatore non sembra aver del tutto considerato ma che, a seguito della legge di ratifica, entra nel nostro ordinamento e merita considerazione. La rilevanza paesaggistica di un certo territorio, ancora prima di essere legata a elementi oggettivi, dipende da fattori soggettivi che riguardano l'idea che gli individui hanno di un determinato luogo, come differente rispetto ad altri e dotato di caratteristiche

della Repubblica. Sul tema v. anche F. ALBISINNI, *Azienda multifunzionale, mercato, territorio. Nuove regole in agricoltura*, Viterbo, 2000, che, per l'appunto, legge nel territorio non tanto la sede occasionale dove si svolge l'attività di impresa, ma uno degli elementi connotanti l'attività e la produzione agricola. Del medesimo Autore v. anche *L'origine dei prodotti agro-alimentari e la qualità territoriale*, in *Riv. dir. agr.*, 2000, I, p. 39; *Il territorio nel prodotto e nel mercato. Regole e principi nella legislazione di orientamento*, in F. Adornato (a cura di), *Attività agricole e legislazione di "orientamento"*, Milano, 2002, p. 49. In argomento cfr. anche E. ROOK BASILE, *Commento all'art. 21, I co. d.lg. 228/2001*, in *Riv. dir. agr.*, 2001, I, p. 561, la quale sottolinea come il segno geografico evochi la storia e la cultura di un luogo e che svolge una particolare forza attrattiva che consente di conservarla nel tempo; P. BORGHI, *Montagna, paesaggio, marketing territoriale: le esigenze dell'economia, gli strumenti del diritto*, in *Riv. dir. agr.*, 2019, I, p. 100, il quale mette in luce come tutto il settore agroalimentare possa rivelarsi strategico per promuovere il territorio nella sua dimensione ambientale e culturale, dove l'agricoltura svolge un ruolo irrinunciabile. Per ulteriori riferimenti sul ruolo del territorio, v. N. LUCIFERO, *La comunicazione simbolica nel mercato alimentare*, in L. Costato - A. Germanò - E. Rook Basile (a cura di), *Trattato di diritto agrario*, vol. III *Il diritto agroalimentare*, Torino, 2011, p. 321.

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 1 CEP, il paesaggio "Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni". Secondo la dottrina l'omissione nel CU della "percezione" che ha la comunità di un determinato territorio, espressamente prevista all'art. 1 CEP, è una delle lacune più significative e finisce per valorizzarne la sola dimensione culturale e non, invece, anche quella sociale. Sul punto, v. N. FERRUCCI, *Il paesaggio agrario tra Convenzione europea del paesaggio, Codice urbani e normativa agraristica*, in *Dir. giur. agr. alim. amb.*, 2011, p. 244; S. FOA, *Dalla Convenzione europea al Codice dei beni culturali e del paesaggio. Obiettivi di tutela e valorizzazione*, in A. CROSETTI (a cura di), *Trattato di diritto dell'ambiente*, Bari, 2005, p. 441; G.F. CARTEL, *Codice dei beni culturali e del paesaggio e Convenzione europea: un raffronto*, in *Aedon*, 2008, p. 8; G. SCIULLO, *Il paesaggio fra Convenzione e codice*, in *Riv. giur. urb.*, 2008, p. 44; A. MANIGLIO CALCAGNO (a cura di), *Per un paesaggio di qualità: dialogo su inadempienze e ritardi nell'attuazione della Convenzione europea*, Milano, 2015.

non ripetibili. È, peraltro, proprio sulla percezione che si innesta la concezione culturale di paesaggio e che si pongono le premesse per più penetranti azioni di tutela e valorizzazione<sup>4</sup>.

Nell'eterogeneità di tali azioni di tutela e valorizzazione, alcune di queste potrebbero anche essere perseguite dando opportuno rilievo al profilo produttivo, offrendo risalto a quelle attività economiche che vengono esercitate in un determinato territorio e che potrebbero continuare ad alimentare la percezione che di esso hanno le popolazioni che lo abitano, così garantendo al contempo quelle interrelazioni tra fattori umani e naturali che hanno contribuito alla sua conformazione.

In tal senso, l'art. 5 della CEP impegna gli Stati ad adottare provvedimenti che abbiano come presupposto il riconoscimento del paesaggio come *“componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità”*. Le persone si identificano nei luoghi in cui vivono, ove lavorano e passano momenti di svago. Fortificando il rapporto con questi, i cittadini saranno in grado di meglio consolidare le loro identità e le diversità regionali e locali, così da potersi realizzare sotto il profilo personale, sociale e culturale. La qualità del paesaggio, quindi, *“costituisce un elemento essenziale per il successo delle iniziative economiche e sociali, siano esse private, che pubbliche”*<sup>5</sup>. D'altra parte, nello stesso preambolo della Convenzione, si legge che il paesaggio può anche essere considerato *“una risorsa favorevole all'attività economica, e che, se salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato può contribuire alla creazione di posti di lavoro”*.

Nella CEP, dunque, non mancano elementi dalla cui lettura coordinata ipotizzare un legame tra paesaggio, per il valore culturale che esso esprime, e attività economiche, che potranno esistere e sopravvivere solo se adeguatamente remunerate.

Traslando tali riflessioni sul patrimonio forestale e alla sua rilevanza paesaggistica, da perseguire anche attraverso la promozione delle attività ivi esercitate, il bosco viene considerato almeno sotto due profili: uno di carattere economico, che si interessa alla funzione produttiva; uno paesaggistico, che guarda al medesimo bene in chiave culturale. In termini più ampi, rileva poi anche un profilo ambientale che si preoccupa dell'assorbimento di CO<sub>2</sub>, della regimazione idrica, della biodiversità e via discorrendo. Tutte queste funzioni, unitariamente considerate, hanno portato a parlare del bosco come bene mul-

<sup>4</sup> Così A. CROSETTI, *Paesaggio* (voce), op. cit., p. 547.

<sup>5</sup> Così par. 21 della relazione esplicativa alla CEP.

tifunzionale<sup>6</sup>, ponendo così un problema di portata ancora più ampia sul se e come tutte queste funzioni possano coesistere tra di loro.

Si ripropone così il tradizionale antagonismo tra funzioni pubbliche e private assegnate al patrimonio forestale, non ancora del tutto superato. Senza andare troppo indietro nel tempo, nella sentenza 18 aprile 2008, n. 105 la Corte costituzionale evoca ancora l'idea di una contrapposizione, laddove afferma che *“caratteristica propria dei boschi e delle foreste è quella di esprimere una multifunzionalità ambientale, oltre ad una funzione economico-produttiva. Si può dunque affermare che sullo stesso bene della vita, boschi e foreste, insistono due beni giuridici: un bene giuridico ambientale in riferimento alla multifunzionalità ambientale del bosco, ed un bene giuridico patrimoniale, in riferimento alla funzione economico-produttiva del bosco stesso”*<sup>7</sup>.

In replica, la dottrina già da tempo ha evidenziato come la convergenza di differenti interessi su un medesimo bene non dovrebbe portare a una contrapposizione tra piano pubblico e privato; più correttamente, invece, l'interesse pubblico dovrebbe dare spazio anche a istanze produttive e spingere a ricercare un equilibrio con le esigenze di carattere conservativo. Sulla scorta di questo rilievo si è iniziata a diffondere l'idea del bosco quale *“bene a uso controllato”* e a ricercare diverse forme di coordinamento tra le diverse discipline che gravitano intorno a esso<sup>8</sup>.

<sup>6</sup> La dottrina ha da tempo posto in evidenza come i boschi adempiano a una eterogeneità di funzioni di carattere ambientale, socio-culturale e economico, che si intersecano e si intrecciano tra loro. In argomento, da ultimo, S. CARMIGNANI, *La nuova gestione del bosco, tra funzionalizzazione, sostenibilità e interesse pubblico* in N. Ferrucci (a cura di), *Commentario al testo unico in materia di foreste e filiere forestali*, Milano, 2019, p. 27. Se per A. ABRAMI, *Le funzioni del bosco: appunti sulla rilevanza del diritto forestale*, in *Riv. dir. agr.*, 1983, I, p. 203, le funzioni del bosco potevano essere raggruppate in tre categorie, produttiva, conservativa o di difesa ambientale ed ecologica (nella quale veniva ricondotta, anche quella ricreativa), più di recente l'elencazione si è ampliata, stante le numerose interferenze. Per F. ADORNATO, *La definizione di bosco e/o foresta*, in L. Costato (diretto da), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, Padova, 2003, p. 1145, oltre ad una funzione economica, che non riguarda solamente il legno ma anche altre produzioni forestali, rileva una funzione ecologica, idraulica, climatica, igienica, estetica, scientifico didattica e ricreativa.

<sup>7</sup> C. Cost., 18 aprile 2008, n. 105, in *Foro it.*, 2010, I. c. 394

<sup>8</sup> Questa è la tesi di E. ROMAGNOLI, *Boschi – dir. priv.* (voce), in *Enc. dir.*, Milano, 1959, p. 193. In tema, v. poi anche M. D'ADDEZIO, *Bosco, ambiente e diritto agrari: interferenze e distinzioni (brevi considerazioni)*, in *Il bosco e l'ambiente: aspetti economici, giuridici ed estimativi*, Atti del XVII Incontro Ce.S.E.T., Firenze 3-4 aprile 1987, Firenze, 1987, p. 241. Ha poi parlato di bosco quale *“bene ad uso controllato”* M. TAMPONI, *Una proprietà speciale. Lo statuto dei beni forestali*, Padova, 1983, p. 21. L'espressione, più di recente, è stata utilizzata anche da A. GERMANÒ, *L'im-*

Come si avrà modo di vedere, questa è la direzione ormai tracciata dalle fonti europee e internazionali, recepite dal nostro legislatore nel d.lg. 34/2018, Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali. Tutte, coralmemente, parlano di gestione forestale sostenibile da intendersi -quanto meno in via di primissima approssimazione- quale unico strumento per conservare il patrimonio forestale in funzione di promuoverne e valorizzarne la multifunzionalità.

Ferme queste premesse, le attività economiche esercitate all'interno del bosco dovranno così legarsi ai valori paesaggistici e ambientali da esso espressi.

Con particolare riferimento alle produzioni legnose, dove il legno non è il frutto della cosa madre ma deriva dal taglio della medesima, si pone così un problema sul se e come possa essere costruito e valorizzato questo legame, senza che ciò possa compromettere i valori collettivi espressi dal patrimonio forestale e, allo stesso tempo, garantire una remunerazione a chi si preoccupa di curare e conservare tale bene in funzione di trarne un reddito, vale a dire il selvicoltore.

Nell'ambito del descritto contesto prende così forma l'interrogativo che si intende affrontare nel presente scritto: verificare se possa esistere un collegamento tra le produzioni forestali legnose<sup>9</sup> e l'interesse paesaggistico espresso dal patrimonio boschivo da cui queste sono ricavate. Infatti, qualora esista e sia configurabile una connessione in tal senso, le produzioni forestali -ove ottenute nel rispetto di determinate regole che garantiscano la conservazione futura delle superfici boscate- potrebbero essere a loro volta espressione di una specifica qualità paesaggistica da comunicare al consumatore attraverso un segno distintivo<sup>10</sup>.

*presa selvicolturale (ed i suoi profili con riguardo al decreto legislativo n. 227/ 2001 in materia di orientamento e modernizzazione del settore forestale), in F. ADORNATO (a cura di), Attività agricole e legislazione di orientamento, Milano, 2002, p. 182 e, da ultimo, A. CROSETTI, Il coordinamento con la normativa paesaggistica, in N. FERRUCCI (a cura di), Commentario al Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali, Milano, 2018, p. 185.*

<sup>9</sup> Naturalmente, per quanto i boschi siano beni produttivi anche di piante medicinali, aromatiche, funghi, tartufi, l'attenzione si concentrerà sul legno, che rappresenta il bene produttivo più importante che restituisce il bosco.

<sup>10</sup> Il tema evoca la c.d. "comunicazione simbolica", su cui v. E. ROOK BASILE, *Prodotti agricoli, mercato di massa e comunicazione simbolica*, in *Dir. giur. agr. alim. amb.*, 1995, p. 139, nonché EAD., *I segni distintivi dei prodotti agricoli*, in L. COSTATO (diretto da), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, Padova, 2003, p. 730; EAD., *L'informazione dei prodotti alimentari, il consumatore e il contratto*, in A. GERMANÒ – E. ROOK BASILE (a cura di), *Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti*, Torino, 2005, p. 3; N. LUCIFERO, *La comunicazione simbolica nel mercato alimentare: marchi e segni del territorio*, op. cit., p. 321.



Per lo studioso del diritto alimentare il tema non è nuovo. Infatti, i segni DOP e IGP sono funzionali a descrivere un legame tra prodotto e territorio<sup>11</sup>, fermo naturalmente restando che tali regimi di qualità riguardano gli alimenti, sono certificazioni di diritto pubblico, descrivono una qualità di prodotto e il fattore umano sembra avere un rilievo differente rispetto alla considerazione che a questo assegna la nozione di paesaggio<sup>12</sup>.

Per converso, le produzioni forestali legnose non sono ovviamente alimenti e la loro qualità potrà essere tutt'al più di processo. Ad oggi, però, per il legno, che ha caratteristiche e peculiarità proprie rispetto alle altre produzioni agricole, non esiste un sistema analogo a quello delle DOP e IGP<sup>13</sup>, dunque gli strumenti per trasmettere tale messaggio andranno ricercati altrove.

<sup>11</sup> Nell'economia del presente lavoro, le DOP e le IGP sono certificazioni di diritto pubblico, il cui riconoscimento avviene per effetto di un provvedimento della Commissione Europea. Esse appartengono al mondo delle produzioni di qualità e descrivono uno specifico legame tra produzione e territorio, dove quest'ultimo, grazie alle sue specifiche condizioni ambientali e alle tecniche di lavorazione tradizionali, è in grado di conferire specifiche proprietà organolettiche al prodotto. Esse trovano la loro generale regolamentazione nel Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, fermo restando che i vini e le bevande spiritose hanno la loro disciplina rispettivamente nel Reg. (UE) 1308/2013 (come modificato dal Reg. (UE) 2117/2021) e nel Reg. (UE) 787/2019. Senza entrare nel merito delle singole specificità, basti qui sottolineare che la qualità della DOP risiede nella circostanza che l'intero ciclo produttivo viene svolto all'interno dei confini di un determinato territorio mentre quella della IGP nel fatto che almeno una fase della produzione si svolge all'interno del territorio, segnatamente quella che conferisce al prodotto una specifica proprietà o reputazione. Nell'ambito della disciplina delle DO, un ruolo determinante svolge il disciplinare di produzione, un documento che contiene tutte le prescrizioni da rispettare affinché un prodotto possa essere presentato con quella specifica denominazione. In dottrina, il tema è vasto e affrontato sotto differenti profili, in argomento v. almeno A. DI LAURO, *Le denominazioni di origine protette (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP)*, in P. Borghi – I. Canfora – A. Di Lauro - L. Russo (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione Europea*, Milano, 2021, p. 46; N. LUCIFERO, *La comunicazione simbolica nel mercato alimentare*, in L. Costato - A. Germanò – E. Rook Basile (a cura di), *Trattato di diritto agrario*, vol. III *Il diritto agroalimentare*, Torino, 2011, p. 321. Tra la manualistica, cfr. almeno F. ALBISINNI, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, Milano, 2020, p. 291; A. GERMANÒ – M.P. RAGIONIERI – E. ROOK BASILE, *Diritto agroalimentare*, Torino, 2019, p. 139; L. COSTATO – P. BORCHI – S. RIZZIOLI – V. PAGANIZZA - L. SALVI, *Compendio di diritto alimentare*, Milano, 2019, p. 287.

<sup>12</sup> Sul rapporto tra produzioni alimentari di qualità e messaggio paesaggistico cfr. in questo volume lo scritto di A. DI LAURO, *Il divenire del paesaggio nei segni del territorio*, cui integralmente si rinvia.

<sup>13</sup> Vale infatti rammentare che, ai sensi del diritto UE, il legno non rientra tra i prodotti agricoli. Infatti, i confini dell'agrarità, tra il diritto nazionale e quello eurounitario non coincidono. Se il codice civile individua l'agricoltura sulla base dell'attività svolta dall'imprenditore (cura del ciclo

## 2. Il patrimonio forestale, tra multifunzionalità e gestione forestale sostenibile

I concetti di multifunzionalità e di gestione forestale sostenibile pongono le basi teoriche per andare poi alla ricerca di strumenti idonei a comunicare al consumatore la qualità paesaggistica delle produzioni forestali.

La multifunzionalità è una caratteristica intrinseca e immanente a ogni foresta del pianeta, nella misura in cui il suo perseguimento genera ricadute favorevoli che vanno a beneficio di tutta la collettività, dovendosi accettare che la sua rilevanza non è circoscritta alle sole tematiche ambientali o paesaggistiche ma anche economiche, in un equilibrio che deve essere cercato, costruito e conservato.

Tale affermazione ricorre in tutte le fonti internazionali che si interessano al settore. Tra le più recenti, merita ricordare lo *United Nations strategic plan for forests 2017-2030*<sup>14</sup> e la bozza di accordo non vincolante elaborata durante

biologico), il diritto dell'Unione Europea guarda al mercato e, di conseguenza, sposta l'attenzione verso il prodotto, precisando che “*per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti*” (art. 38 TFUE), con l'ulteriore specificazione che questi sono solo quelli tassativamente elencati all'allegato I. In questo contesto, un vistoso disallineamento riguarda il legno e la selvicoltura che, ai sensi del diritto UE non rientrano nel settore dell'agricoltura. La dottrina non si è così astenuta dall'evidenziare come tale decisione rappresenti l'incongruenza più appariscente tanto rispetto alla nozione tradizionale di agricoltura quanto con riferimento alla categoria dei prodotti del suolo, che la stessa norma europea evoca (così E. ROMAGNOLI, *Lezioni di diritto agrario comparato*, Firenze, 1978, p. 50). Ricorda F. ADORNATO, *L'impresa forestale*, Milano, 1996, p. 155, che le ragioni dell'esclusione furono di carattere essenzialmente pratico e riconducibili a quattro argomenti: l'insufficiente produzione legnosa inadatta a coprire il fabbisogno europeo, da cui discende l'inutilità di una OCM; l'ostilità della Germania che, avendo una produzione legnosa maggiore rispetto agli altri Stati membri, preferiva optare per una politica liberista; la diversità tra il legno e il prodotto alimentare, quest'ultimo destinato a soddisfare un bisogno essenziale dell'individuo; la peculiarità del mercato del legno, essendo collegata alla gestione dei boschi che, come ricordato, hanno un valore che trascende quello esclusivamente economico. Secondo A. ISONI, *Alla ricerca di una strategia europea per le foreste*, in M. BROCCA – M. TROISI (a cura di), *I boschi e le foreste come frontiere del dialogo tra scienze giuridiche e scienze della vita*, op. cit., p. 140, la decisione è anche imputabile alla circostanza che le zone boschive sono situate in zone marginali o montuose, estremamente diversificate tra loro, così suggerendo di lasciare la competenza agli Stati membri. Più in generale, sulla diversa nozione di agrarietà tra Italia e Unione Europea, v. A. GERMANO – E. ROOK BASILE, *Manuale di diritto agrario comunitario*, Torino, 2014, p. 101 e ss. nonché L. COSTATO, *Influenza del diritto comunitario sul diritto agrario interno*, in *Metodi del diritto agrario moderno*, Milano, 1986, p. 115; G. SGARBANTI, *Le fonti del diritto agrario*, Padova, 1988, p. 287.

<sup>14</sup> In questo documento viene delineata la politica delle Nazioni Unite in materia forestale fino al 2030. Esso individua sei obiettivi, cui sono associati 26 target. In una lettura unitaria, essi dovrebbero fornire “*a global framework for action at all levels to sustainably manage all types of forests and trees outside forests, and to halt deforestation and forest degradation*” (§1). Qui si legge



le Conferenze Ministeriali per la protezione delle foreste in Europa del Forest Europe (dette anche “Conferenze Paneuropee”)<sup>15</sup>.

Parimenti, guardando al diritto europeo e alla strategia forestale presentata a luglio 2021, che costituisce oggi la base delle prossime decisioni che saranno assunte dalle istituzioni UE, una delle dichiarazioni di esordio riconosce “*il ruolo centrale e multifunzionale delle foreste e il contributo dei silvicoltori e dell’intera catena del valore di questo settore nel dar vita, entro il 2050, a un’economia sostenibile e climaticamente neutra, garantendo nel contempo la ricostituzione, la resilienza e l’adeguata protezione di tutti gli ecosistemi*”<sup>16</sup>.

Emerge così un dato chiaro. La multifunzionalità, prima ancora di essere una nozione giuridica, è un dato fattuale, cui tutti i boschi del pianeta dovrebbero tendere. Tuttavia, come è noto, i boschi dei paesi occidentali sono scarsamente sfruttati e abbandonati a sé stessi, versando in uno stato di sostanziale

*“forests provide essential ecosystem services, such as timber, food, fuel, fodder, non-wood products and shelter, as well as contribute to soil and water conservation and clean air. Forests prevent land degradation and desertification and reduce the risk of floods, landslides, avalanches, droughts, dust storm, sandstorms and other natural disasters. Forests are home to an estimated 80 per cent of all terrestrial species. Forests contribute substantially to climate change mitigation and adaptation and to the conservation of biodiversity”*

<sup>15</sup> Per quanto all’esito della conferenza di Bratislava di Aprile 2021 non ci sia stata una convergenza sulla proposta di adottare un testo vincolante in materia forestale, la bozza di proposta rappresenta comunque un documento importante perché rappresenta la sintesi dei diversi risultati raggiunti all’esito dei precedenti incontri. Le conferenze paneuropee, infatti, costituiscono una iniziativa avviata nel 1990, fondata sull’impegno volontario degli attuali 47 firmatari (46 Stati di area europea e la stessa UE). Oltre ai rappresentanti dei singoli Stati aderenti, vi hanno partecipato anche diverse organizzazioni del settore privato, membri della Comunità internazionale e ONG ambientali. Dal 1990 ad oggi si sono tenute otto conferenze. Nel 2011, durante il mandato ministeriale di Oslo, è stata concepita l’idea di negoziare un accordo legalmente vincolante. Sul finire del 2013 è stato depositato un primo draft, poi presentato e discusso a Madrid, nel 2015 e, come anticipato, abbandonato nel 2021 a Bratislava. Esso esordisce, come prima affermazione, riconoscendo i “*multiple economic, social, cultural and environmental benefits and opportunities*” che i boschi garantiscono, rammentando il loro contributo alla “*green economy, climate mitigation and adaptation, providing renewable raw material, energy supply, biodiversity, water and soil protection and other ecosystem services, the protection of society against natural hazards, as well as contributing to job creation, innovation entrepreneurship, social equity and gender quality*”. L’intera proposta di articolato, poi, è strutturata con l’obiettivo di valorizzare le singole funzioni che boschi e foreste possono assolvere (artt. 5-10).

<sup>16</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, *Nuova strategia dell’UE per le foreste per il 2030*, COM/2021/572 final.

abbandono e degrado<sup>17</sup>; i boschi dei paesi in via di sviluppo, al contrario, sono eccessivamente sfruttati e la deforestazione incontrollata è un problema che deve essere quanto prima affrontato e risolto.

Poiché la multifunzionalità, anziché essere un modo di essere attuale dei boschi, rappresenta un traguardo da raggiungere, l'indagine si deve così spostare sugli strumenti per perseguirla.

Lungo questa direzione, da più parti è invocato il concetto di gestione forestale sostenibile. A essa è dedicato l'obiettivo 15 dell'Agenda 2030 ma le sue radici risalgono già all'epoca della conferenza di Rio del 1992, cui hanno fatto poi seguito successive elaborazioni<sup>18</sup>. Le ultime definizioni si possono rinvenire negli *United Nations Forest Instruments* del 2015<sup>19</sup> e nella bozza di accordo vincolante elaborata in sede paneuropea<sup>20</sup>, ripresa anche dalla stessa Commissione UE, tanto nella strategia del 2013 quanto in quella del 2021. Anche qui emerge un dato chiaro. Mutuando la struttura dal più ampio principio di sostenibilità<sup>21</sup>, l'invito è a superare la tradizionale contrapposizione tra gli interessi

<sup>17</sup> In argomento, v. il documento *State of Europe's Forest 2020* elaborato dal Forest Europe.

<sup>18</sup> Sotto questo profilo, per ulteriori approfondimenti, sia consentito il rinvio a M. MAURO, *La selvicoltura nel sistema del diritto agroambientale internazionale ed europeo*, Milano, 2021, p. 97.

<sup>19</sup> "Sustainable forest management, as a dynamic and evolving concept, is intended to maintain and enhance economic, social and environmental value of all types of forests, for the benefit of present and future generations"

<sup>20</sup> "Sustainable forest management means the stewardship and use of forests and forest lands in a way, and at a rate, that maintains their biodiversity, productivity, regeneration capacity, vitality and their potential to fulfill, now and in the future, relevant ecological, economic and social functions, at local, national and global levels, and that does not cause damage to other ecosystems".

<sup>21</sup> Il tema della sostenibilità è amplissimo. Limitatamente ai fini che qui rilevano, si isolano i momenti ritenuti essenziali della sua evoluzione storica. Nel 1972, il Club di Roma pubblica un volume intitolato *The Limits to growth* (D.H. MEADOWS-D.L. MEADOWS- J. RANDERS - W.W. BEHRENS, *The limits to growth*, Universe Press, New York, 1972, consultabile anche su [www.clubofrome.org/report/the-limits-to-growth/](http://www.clubofrome.org/report/the-limits-to-growth/)). In questo volume, alcuni studiosi dell'MIT di Boston sostennero che la continua crescita economica sulla base dei modelli predominanti avrebbe finito per scontrarsi con la limitatezza delle risorse della terra, portando a un loro futuro esaurimento e, di conseguenza, a un crollo dell'economia. Nel medesimo anno, poi, a Stoccolma si è tenuta la Conferenza ONU sull'ambiente umano e, per la prima volta, si è discusso del rischio di un esaurimento delle risorse disponibili. L'espressione sviluppo sostenibile, però, venne introdotta solo otto anni dopo, nel 1980, in un documento intitolato *World Conservation Strategy: Living resource conservation for sustainable development* (IUCN-UNEP-WWF, *World Conservation Strategy: Living resource conservation for sustainable development*, 1980, consultabile anche su <https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/WCS-004.pdf>). Trattasi di uno studio elaborato da politici, ong ed esperti dove a chiare lettere, nelle prime righe di apertura

pubblici e le iniziative economiche private che incidono sul patrimonio forestale, attuando scelte e comportamenti che contemperino tra loro le esigenze

si afferma che “*gli esseri umani, nel ricercare lo sviluppo economico e il godimento delle ricchezze della natura, devono venire a patti con la limitatezza delle risorse e della capacità biologica degli ecosistemi, e devono tenere conto dei bisogni delle generazioni future*”. Il richiamo ai bisogni delle generazioni future fu poi ripreso nel 1987 nel rapporto della *World Commission on Environment and Development*, meglio noto come Rapporto *Brundtland*, dal nome della sua presidente. In questo documento compare, per la prima volta, la definizione internazionalmente condivisa di sviluppo sostenibile, poi costantemente ripresa: “*lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri*” (capitolo 2). In estrema sintesi, due furono i messaggi della Commissione. Il primo, si prende atto che il mondo non è sulla strada di uno sviluppo sostenibile. Il secondo, lo sviluppo sostenibile si fonda su tre pilastri: economico, sociale, ambientale. Un concetto intergenerazionale di sviluppo sostenibile è stato adottato anche al Summit sulla Terra di Rio del 1992. Una delle affermazioni chiave della dichiarazione, infatti, fu che “*lo sviluppo attuale non deve minacciare i bisogni della presente generazione e di quelle future*” (principio numero 3). Da questo momento il principio inizia progressivamente ad affermarsi e diffondersi, assumendo un’impostazione sempre più pratica. Il *World Summit on Sustainable Development*, svoltosi a Johannesburg nel 2002, infatti, si focalizza meno sui bisogni intergenerazionali e maggiormente, invece, sul collegamento tra sviluppo economico, inclusione sociale e sostenibilità ambientale. Questa visione dello sviluppo sostenibile è stata poi confermata nel 2012, quando si è tenuta la Conferenza Rio+20, conclusasi con la dichiarazione *The Future We Want*, ove il capitolo IV.A è dedicato proprio al rafforzamento delle dimensioni appena menzionate. L’ultimo passaggio si registra nel 2015 quando l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato la c.d. agenda 2030, *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. Trattasi di un documento sottoscritto all’unanimità dei capi di Stato e di Governo dei 193 paesi che ne fanno parte. Tre sono le caratteristiche: la sua universalità; la necessità della partecipazione di tutti al cambiamento; la sua visione integrata dei problemi e delle azioni da realizzare. Essa prevede 17 obiettivi di sviluppo sostenibile che riguardano tutte le dimensioni della vita umana e del pianeta. Ai fini che qui rilevano, l’obiettivo 15 è “*proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica*”.

Per un primo approccio, si suggerisce la lettura di A. LANZA, *Lo sviluppo sostenibile*, Bari, 1997; J.D. SACHS, *L’era dello sviluppo sostenibile*, Milano, 2015; E. GIOVANNINI, *L’utopia sostenibile*, Bari, 2018. Sul ruolo dello sviluppo sostenibile in agricoltura successivamente all’approvazione dell’agenda 2030, M. D’ADDEZIO-S. BOLOGNINI (a cura di), *Forestry Law and Food Law*, Torino, 2021 ove si affrontano temi tradizionali del diritto agrario e forestale all’insegna del nuovo canone della sostenibilità e quello di S. MASINI - V. RUBINO (a cura di), *La sostenibilità in agricoltura e la riforma della PAC*, Bari, 2021, ove si declina il tema della sostenibilità in funzione degli obiettivi tracciati dalla nuova PAC. Con specifico riferimento al settore forestale, v. anche N. FERRUCCI, *Le declinazioni del bosco nell’ambito della pianificazione paesaggistica alla luce del Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali*, op. cit., p. 119 che per l’appunto rilegge il TUFF e la definizione di bosco nell’ottica della sostenibilità paesaggistica; S. MASINI, *Codice forestale di Camaldoli*:

poste dal pilastro ambientale, socio-culturale ed economico, così realizzando un'adeguata conservazione e valorizzazione della multifunzionalità.

Quanto appena esposto pone in luce l'esistenza di una base normativa che permette di creare e istituire un legame tra paesaggio e produzione, il quale si arricchisce anche della ulteriore componente ambientale. Infatti, i concetti si intrecciano e si sostengono tra di loro, senza poter prescindere l'uno dall'altro, con il corollario che il venire meno anche di uno solo compromette la sopravvivenza e il perseguimento degli altri.

Per quanto tali indicazioni siano contenute in fonti di *soft law*, esse sono state recepite dal legislatore nazionale. Laddove il TUFF dichiara in più disposizioni la volontà di rispettare gli impegni assunti a livello internazionale ed europeo, rispetto alla disciplina pregressa esso pone al centro della propria struttura la gestione forestale sostenibile e, nel mutuare e recepire le definizioni internazionali, orienta il principio verso la valorizzazione della multifunzionalità del patrimonio forestale<sup>22</sup>.

Il nuovo impianto disegnato dal TUFF induce così a suggerire una differente lettura del vigente sistema vincolistico, che a sua volta potrebbe costituire la base per introdurre un segno distintivo che certifichi e comunichi la sostenibilità paesaggistica del patrimonio forestale<sup>23</sup>. D'altra parte, è proprio il TUFF a invitare le Regioni a promuovere la certificazione volontaria della gestione

*variazioni in tema di sviluppo sostenibile*, in *Riv. dir. agr.*, 2021, I, p. 183. In argomento v. anche S. CARMIGNANI, *Sdgs e agricoltura. Una breve riflessione*, in S. Carmignani - N. Lucifero (a cura di), *Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza*, Napoli, 2020, p. 207 che si concentra sul ruolo dell'agricoltura quale modello imprenditoriale partecipativo orientato a perseguire gli obiettivi della sostenibilità; A. DI LAURO, *Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette di fronte alla sfida dello sviluppo sostenibile*, in *Riv. dir. agr.*, 2018, I, p. 294 che valorizza l'elemento culturale; S. MANSERVISI, *Il ruolo emergente del diritto agroalimentare tra economia circolare e SDGs di Agenda 2030*, in S. Carmignani - N. Lucifero (a cura di), op. cit., p. 843 che dedica le pagine iniziali alla ricostruzione del principio ed alla sua declinazione nel settore alimentare, per poi concentrarsi sul modello dell'economia circolare.

<sup>22</sup> Si riporta la definizione di gestione forestale sostenibile o attiva di cui all'art. 3, II co., TUFF, "insieme delle azioni selvicolturali volte a valorizzare la molteplicità delle funzioni del bosco, a garantire la produzione sostenibile di beni e servizi ecosistemici, nonché una gestione e uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che consenta di mantenere la loro biodiversità, produttività, rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e in futuro, a rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale, senza comportare danni ad altri ecosistemi".

<sup>23</sup> Propone una lettura del TUFF in termini di sostenibilità paesaggistica N. FERRUCCI, *Le declinazioni del bosco nell'ambito della pianificazione paesaggistica alla luce del Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali*, op. cit., 2021, p. 119.

forestale sostenibile (art. 10, co. X), così implicitamente riconoscendo che questo legame esista e possa essere espressivo di una specifica qualità.

Procedendo però con ordine, la selvicoltura è un'attività agricola che, nel prendersi cura del bosco, si preoccupa della produzione di legname. Per garantire la multifunzionalità, essa è sottoposta a rigorose prescrizioni che disciplinano il taglio, imposte tanto dalla legislazione ambientale quanto paesaggistica. Vale, infatti, rammentare che il r.d. 3267/1923 introduce il c.d. vincolo idrogeologico, che grava su circa l'80% dei nostri boschi. Dapprima posto a protezione della stabilità dei territori, a seguito del susseguirsi delle differenti novelle esso ha ora una portata di carattere decisamente più ampia, tale da dare protezione a una eterogeneità di interessi di rango ambientale<sup>24</sup>. Esiste poi il vincolo paesaggistico, quest'ultimo previsto dal CU, cui è sottoposto l'intero patrimonio forestale per il valore culturale che esso esprime<sup>25</sup>.

Tali vincoli sono tradizionalmente stati interpretati come un impedimento all'esercizio della selvicoltura, avendo così determinato un allontanamento delle imprese dai boschi, a sua volta concausa dello stato di abbandono e degrado in cui oggi essi versano<sup>26</sup>. Per quanto il TUFF non incida immediatamente sul regime vincolistico, è proprio il principio della gestione forestale sostenibile che potrebbe suggerirne una differente lettura, assumendo che il vincolo idro-

<sup>24</sup> Sul vincolo idrogeologico, cfr. N. FERRUCCI, *Il vincolo idrogeologico*, in *Lezioni di Diritto forestale e ambientale*, Padova, 2006; A. JANNARELLI, *sub art. 866*, in A. Jannarelli-F. Macario (a cura di), *Della Proprietà*, in *Commentario del Codice civile* diretto da E. Gabrielli, Torino, 2012; E. CRISTIANI, *Commento all'art. 866 c.c. Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi*, in E. Cristiani – M. D'Addezio – E. Sirsi, *Riordinamento della proprietà rurale, bonifica integrale vincoli idrogeologici*, in *Il Codice Civile. Commentario*, fondato da P. Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2013; S. BOLOGNINI, *I boschi e le foreste nel contesto della difesa del suolo. I vincoli di cui al r.d. n. 3267/1923. In particolare, il vincolo idrogeologico*, in L. Costato-A. Germanò-E. Rook Basile (a cura di), *Trattato di diritto agrario, vol. 2, Il diritto agroambientale*, Utet, Torino, 2011, p. 100; S. MATTEOLI, *Il vincolo idrogeologico*, in N. Ferrucci (a cura di), *Diritto forestale e ambientale*, Torino, 2020, p. 195.

<sup>25</sup> Sul vincolo paesaggistico, cfr. N. FERRUCCI, *Il paesaggio*, in Ead. (a cura di), *Diritto forestale e ambientale*, op. cit., p. 242; G.F. CARTEI, *La disciplina dei vincoli paesaggistici: regime dei beni ed esercizio delle funzioni amministrative*, in *Riv. giur. ed.*, 2006, p. 19 ss; G. CREPALDI, *Il regime vincolistico dei beni paesaggistici*, in A. Crosetti (a cura di), *Trattato di diritto dell'ambiente*, III, Milano, 2014, p. 467 ss.

<sup>26</sup> Secondo S. CARMIGNANI, *Paesaggio, agricoltura e territorio. Profili pubblicistici*, op. cit., p. 71, l'imprenditore silvicolo si trova a essere compresso nella sua libertà di iniziativa economica non essendo libero di decidere in ordine al *quando*, all'*an* e al *quomodo* della gestione del bosco; egli, invece, è obbligato a un *non facere* imposto dai differenti vincoli, a un *facere* vincolato imposto dalle modalità di gestione prescritte dalle norme regolamentari e a un *facere* subordinato al rilascio di specifiche autorizzazioni.

geologico sia posto a protezione dell'ambiente mentre quello paesaggistico sia posto a tutela di un valore culturale. Così argomentando, sarebbe dunque possibile istituire un collegamento tra tali vincoli e i tre pilastri che sostengono il principio di sostenibilità. Lo stesso TUFF poi apre nuovi spazi alla dimensione produttiva, nella misura in cui liberalizza le attività di gestione forestale<sup>27</sup>, che rappresentano tutte quelle azioni che incidono direttamente sul bosco garantendone la preservazione e la conservazione, e così rendendone più facile l'esecuzione<sup>28</sup>, senza che ciò possa compromettere la multifunzionalità del bene<sup>29</sup>.

### 3. Il ruolo delle produzioni forestali nella comunicazione del messaggio paesaggistico

Le produzioni forestali di origine legnosa, ottenute in conformità a quanto previsto dai singoli vincoli che incidono sull'attività del selvicoltore, potrebbero essere così dotate di una specifica qualità legata al processo "sostenibile" attraverso cui sono state ottenute. Non si tratterebbe dunque di una sostenibilità solo paesaggistica ma operante a 360 gradi, che valorizza anche la dimensione ambientale del patrimonio forestale. Infatti, come appena evidenziato, la sostenibilità è un principio che lega e tiene insieme tra loro le diverse funzioni assolute dal bosco, che non possono prescindere l'una dall'altra.

Ma allora c'è da chiedersi quale qualità possa esprimere una produzione che altro non fa se non rispettare le regole imposte dal legislatore, con l'ovvia conseguenza che tutte le produzioni forestali legnose nazionali potrebbero

<sup>27</sup> Ai sensi dell'art. 3, II co., TUFF, che rinvia all'art. 7, I co., esse consistono in "tutte le pratiche selvicolturali a carico della vegetazione arborea e arbustiva di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) e previste dalle norme regionali, gli interventi colturali di difesa fitosanitaria, gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi, i rimboschimenti e gli imboschimenti, gli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali e le opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate anche con tecniche di ingegneria naturalistica, nonché la prima commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi predetti"

<sup>28</sup> In argomento, da ultimo, A. ABRAMI, *Significato del testo unico forestale n. 34 del 2018*, in *Riv. dir. agr.*, 2021, I, p. 361 che censura al TUFF un'impostazione eccessivamente produttivista. Di avviso contrario, nel senso di una lettura del TUFF in termini di equilibrio tra i differenti interessi, G.M. FLIK-M. FLIK, *Elogio della foresta*, Bologna, 2020, *passim*.

<sup>29</sup> Per maggiori approfondimenti su questo tema sia anche qui consentito il rinvio a M. MAURO, *La selvicoltura nel sistema del diritto agroambientale internazionale ed europeo*, op. cit., p. 270.



esprimere tale specifica caratteristica. L'interrogativo può trovare una risposta dando valore a due aspetti.

In Italia, le superfici boscate sono in aumento. Ciò, purtroppo, non dipende da pratiche virtuose ma è in parte imputabile al progressivo abbandono dei territori rurali e delle zone montane, dove i boschi hanno progressivamente preso il posto dei terreni agricoli, senza però essere adeguatamente curati e amministrati. Basta poi scorrere i quotidiani per rendersi conto di come incendi, tempeste e parassiti siano fenomeni diffusi, che di norma proliferano in un contesto di sostanziale abbandono e degrado del patrimonio forestale, che dunque dovrà essere recuperato e valorizzato. L'interesse al recupero dei boschi, peraltro, non ha una rilevanza soltanto ambientale o paesaggistica ma anche economica. Infatti, il nostro paese importa dall'estero più dell'80% del legno necessario a sostenere l'industria nazionale del mobile, della carta o del riscaldamento. Rispetto a una media europea del 62-67%, si preleva annualmente dal 18% al 37% di quanto il bosco cresce, con produzioni dal basso valore aggiunto e con finalità energetiche<sup>30</sup>. Tali dati evidenziano così come la maggioranza dei boschi italiani siano abbandonati a sé stessi, con il risultato che essi non sono solo improduttivi ma neppure sono sempre in grado di assolvere alle loro funzioni ambientali e paesaggistiche, dunque non sono amministrati e gestiti secondo i principi della gestione forestale sostenibile.

In secondo luogo, uscendo dai confini nazionali, il mercato del legno è globale e l'Europa ne importa in gran quantità, soprattutto dai paesi in via di sviluppo<sup>31</sup>. Il selvicoltore italiano concorre così con questi grandi produttori stranieri che esportano legno in tutto il pianeta e che, per poter garantire grandi quantitativi, ricorrono a pratiche di deforestazione incontrollata, anche qui compromettendo la multifunzionalità del bene. Pertanto, è rispetto a costoro che il selvicoltore italiano, ma più in generale quello europeo, ha interesse a distinguere le sue produzioni. Non a caso, l'Unione Europea, nel 2019, ha pubblicato un documento intitolato *Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta*<sup>32</sup>, che si muove proprio nella descritta direzione.

<sup>30</sup> Così si apprende dalla lettura dell'ultimo *Rapporto sullo Stato delle Foreste in Italia*, 2017-2018, realizzato dalla Direzione generale delle foreste del MIPAAF.

<sup>31</sup> In argomento, cfr. L. CORBETTA, *I regolamenti FLEGT-EUTR sul commercio di legno e derivati*, in N. Ferrucci, *Diritto ambientale e forestale*, op. cit., p. 53 che descrive il sistema di tracciabilità e licenze europeo, sottolineando tuttavia la permeabilità dei confini e le difficoltà a garantire il rispetto di tali discipline.

<sup>32</sup> Comunicazione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, *Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta*, COM (2019) 352 final.

Pertanto, quanto meno a livello teorico, esistono riferimenti normativi e ragioni concrete idonee a creare un collegamento tra sostenibilità, anche nella sua dimensione paesaggistica, e produzioni di qualità. Considerata la situazione di abbandono e degrado in cui versa la maggioranza del patrimonio forestale italiano, esso non è compiutamente in grado di esprimere tali valori. La promozione e la valorizzazione di uno specifico regime di qualità legato a tali produzioni potrebbe così intercettare la preferenza di alcuni consumatori e rappresentare uno degli elementi idonei a contribuire verso un auspicato recupero del patrimonio e rilancio del settore. Resta così da verificare se, nell'ambito di questi strumenti, come e in che modo sia dato spazio al profilo paesaggistico.

#### **4. Le certificazioni esistenti destinate alle produzioni forestali legnose: PEFC e FSC**

Parlare di qualità legata alla sostenibilità delle produzioni legnose significa richiedere al selvicoltore di rispettare tutta una serie di regole che inevitabilmente andranno a incidere sulla sua organizzazione imprenditoriale.

Guardando alle ultime novità, la strategia forestale europea approvata a luglio 2021 ambisce all'adozione di linee guida per una selvicoltura di stampo maggiormente ambientalista, cui successivamente legare un sistema di certificazione volontaria denominato "*più rispettoso della natura*", in modo che le imprese che vorranno uniformarsi a tali prescrizioni possano beneficiare di un marchio di qualità UE.

Nel richiamare gli orientamenti elaborati in sede paneuropea e il principio della gestione forestale sostenibile, tali linee guida, ed il correlato sistema di certificazione, dovrebbero avere l'obiettivo di tutelare e ricostituire il patrimonio forestale in funzione di combattere i cambiamenti climatici, invertire la perdita di biodiversità e garantire ecosistemi resilienti e multifunzionali.

Le linee guida sono ancora in corso di elaborazione e la loro pubblicazione è prevista durante il secondo trimestre del 2022; il marchio, invece, sarà adottato entro il primo trimestre del 2023. Certo è che, dalla lettura della strategia, tali linee guida sembrano valorizzare la sostenibilità solo sotto il profilo ambientale, senza tenere in adeguata considerazione il tema paesaggistico.

Spostando così lo sguardo verso le certificazioni già esistenti, rilevano la PEFC e la FSC<sup>33</sup>. Entrambe sono finalizzate ad attestare che la foresta è gestita in maniera

<sup>33</sup> Su tali certificazioni cfr. L. RUSSO – C. TALLIA, *La certificazione volontaria della gestione forestale sostenibile e la tracciabilità dei prodotti forestali*, in N. Ferrucci (a cura di), *Commentario TUFF*, cit., p. 255; L. SECCO – D. PETTENELLA, *Il Forest Stewardship Council: un marchio di re-*



conforme agli standard imposti dalla gestione forestale sostenibile, elaborati dalle organizzazioni che detengono e concedono in uso i relativi segni distintivi.

La certificazione FSC, acronimo di *Forest Stewardship Council*, origina da un'organizzazione internazionale e indipendente, nata nel 1993, cui partecipano un'eterogeneità di soggetti tra cui gruppi ambientalisti e sociali, comunità indigene, proprietari e imprese forestali, scienziati e tecnici. L'organizzazione è divisa in tre camere, ciascuna rappresenta gli interessi ambientali, sociali ed economici (i tre pilastri della sostenibilità). L'obiettivo è cooperare per promuovere la gestione forestale sostenibile. In tal senso, i protocolli di cui FSC richiede il rispetto, affinché i produttori possano dotarsi di tale certificazione, sono elaborati secondo criteri di trasparenza e coinvolgendo tutti gli *stakeholders*. Essi si fondano su 10 principi e 70 criteri, costantemente aggiornati con la partecipazione di tutti gli interessati e che incidono sull'intera produzione, dalla pianificazione fino al taglio. A ciò si aggiunga, proprio in una prospettiva di promozione della filiera, che il marchio FSC può essere utilizzato anche su prodotti derivati dal legno, così dimostrando che questi derivano da boschi e foreste amministrati in maniera sostenibile. Infine, le imprese concessionarie del marchio sono sottoposte a verifiche periodiche da parte di organismi autonomi ed indipendenti (valutati, controllati e accreditati da FSC) e devono dotarsi di un sistema di tracciabilità, denominata *chain of custody*, tale da consentire di risalire a tutti coloro che hanno partecipato ai vari passaggi della catena produttiva forestale.

L'altra certificazione è la PEFC, acronimo per *Programme for the Endorsement of Forest Certification*, che si pone come alternativa alla FSC. A questa, tuttavia, aderiscono solamente proprietari e imprenditori forestali, il cui obiettivo è migliorare l'immagine della selvicoltura e della filiera foresta-legno, promuovendo comunque forme di gestione sostenibile. Come per la FSC, anche il marchio PEFC può essere apposto su prodotti ottenuti da materia prima proveniente da foreste certificate PEFC.

Venendo al tema che qui interessa, proprio perché alla PEFC partecipano solo proprietari e imprenditori forestali, pur animati da buone intenzioni,

*sponsabilità sociale e ambientale*, in *Ambiente e sviluppo*, 2014, p. 1149; M. MAESANO-M. MASIERO-D. PETTENELLA-L. SECCO-M. MARCHETTI, *Certificazione FSC: stato dell'arte e nuovi strumenti*, in *Atti 3° Congresso Nazionale di Selvicoltura per il Miglioramento e la Conservazione dei Boschi Italiani, Taormina (ME) 16-19.10.2008*. *Accademia Italiana di Scienze Forestali*, Firenze, 2009, p. 1504. Non si prenderanno invece in considerazione le certificazioni Ecolabel, istituita nel 1992 dal Reg. (CEE) 880/92 e oggi disciplinato dal Reg. (CE) n. 66/2010, ed EMAS, disciplinata dal Reg. (CE) 1221/2009, avendo entrambe una rilevanza esclusivamente ambientale, peraltro non circoscritte al solo settore forestale. Per gli stessi motivi, non sarà esaminata nemmeno la certificazione *Made green in Italy*, di cui all'art. 21 della l. 28 dicembre 2015, n. 221.

è stato sottolineato come gli standard qualitativi adottati non tengano in dovuta considerazione gli interessi di tutti gli *stakeholders*, rappresentando ciò un ostacolo al perseguimento degli obiettivi della sostenibilità<sup>34</sup>, ivi incluso il profilo paesaggistico. Ciò non significa che gli standard PEFC non contengano richiami al paesaggio ma, ai fini del conseguimento della certificazione, la valorizzazione di questo aspetto, per quanto rilevante, rimane eventuale<sup>35</sup>.

Per converso, i principi e i criteri FSC fornirebbero “*an internationally recognised standard for responsible forest management*”<sup>36</sup>, dovendosi sottolineare la scelta di impiegare l’espressione “gestione forestale responsabile” anziché “gestione forestale sostenibile”<sup>37</sup>, così suggerendo l’estrema complessità del concetto e come, a oggi, non siano ancora stati predisposti, in via definitiva, standard per misurare la sostenibilità. Però, per come è strutturata l’organizzazione FSC, quest’ultima certificazione parrebbe più attenta alla dimensione

<sup>34</sup> Così ha sottolineato Greenpeace in un comunicato del 2014, dovendosi però ricordare che l’associazione partecipa ai lavori di FSC e, di conseguenza, non si può escludere un conflitto di interessi. Inutile, quindi, rilevare come tra FSC e PEFC il contrasto sia particolarmente elevato.

<sup>35</sup> Ad esempio, nel documento denominato *ITA 1000 - Descrizione dello schema PEFC Italia di certificazione della Gestione Forestale Sostenibile*, per potere ottenere la certificazione PEFC è richiesta l’adozione di piani di gestione forestale dove le “*iniziative intraprese per aumentare la valenza paesaggistica*” possono costituire elementi utili per la comprensione del piano ma non sono obbligatori. In termini analoghi, nel documento denominato *ITA 1004-1 Criteri e indicatori per la certificazione individuale e di gruppo della gestione sostenibile delle piantagioni arboree*, dove si parla di Mantenimento, conservazione e appropriato miglioramento della diversità biologica negli ecosistemi forestali (Criterio 4), si legge che “*la pianificazione della gestione forestale deve tendere a conservare e migliorare la biodiversità dell’ecosistema, sia in termini di specie che a livello genetico, e dove appropriato, anche a livello paesaggistico*”.

<sup>36</sup> Così alla premessa degli standard FSC, contenuta nel documento denominato *FSC-STD-20-002 (V3-0), Structure, content and local adaptation of Generic Forest Stewardship Standards*. Analogamente, gli standard denominati *FSC-STD-50-001, Requirements for use of the FSC trademarks by certificate holders*, che disciplinano le modalità di utilizzo della certificazione FSC, rimarcano più volte l’attenzione sulla gestione forestale responsabile anziché sostenibile: “*once the project is registered with the certification body as an applicant project, either of the following statements may be included in signage and printed materials: “FSC-certified wood specified for [this project]” or “Sourcing responsible forest products” (Annex B, 2.4.); “the Forest Stewardship Council® (FSC®) is a global, not-for-profit organization dedicated to the promotion of responsible forest management worldwide. FSC defines standards based on agreed principles for responsible forest stewardship that are supported by environmental, social, and economic stakeholders” (annex C), “FSC is dedicated to the promotion of responsible forest management worldwide”, “choosing this product, you are supporting responsible management of the world’s forests” (annex C).*

<sup>37</sup> Sul punto cfr. S. BOLOGNINI, *Il consumatore nel mercato agro-alimentare europeo fra scelte di acquisto consapevoli e scelte di acquisto sostenibili*, in *Riv. dir. agr.*, 2019, p. 615.

paesaggistica delle produzioni forestali<sup>38</sup> e, con tutta probabilità, non è un caso che le superfici certificate FSC, quanto meno in Italia, siano inferiori rispetto a quelle PEFC.

Infatti, la certificazione FSC dedica attenzione alle popolazioni che abitano un determinato territorio, preoccupandosi che siano adeguatamente rispettati i diritti dei lavoratori e le tradizioni delle comunità locali<sup>39</sup>. In aggiunta, i 70 criteri FSC contengono diversi riferimenti al ‘paesaggio’ e ai ‘valori paesaggistici’. Per quanto le definizioni di tali concetti risentano di un’impostazione maggiormente ambientalista e siano particolarmente articolate<sup>40</sup>, comunque trovano menzione il territorio, la percezione che ha di esso l’individuo e la comunità, l’interazione tra fattori umani e naturali, tutti elementi che ricorrono anche nella definizione di paesaggio di cui alla CEP.

Parrebbe così che le produzioni derivanti da foreste certificate FSC possano esprimere un valore paesaggistico che, tuttavia, avrà un contenuto ampio e generico, che non potrà descrivere quello specifico territorio da cui proviene un determinato prodotto.

Per quanto la certificazione FSC possa garantire che una determinata produzione rispetti i diritti e le tradizioni delle popolazioni che abitano il luogo da cui quel bene è stato ottenuto, essa non descrive la percezione che tali popolazioni hanno di quella specifica porzione geografica, avendo tale “percezione” un contenuto unico, esclusivo e non ripetibile, non compatibile con il messaggio globale di cui è portatrice l’organizzazione FSC. Parimenti, non va interpretata come una forma di arretramento il fatto che la certificazione PEFC non dedichi una grande attenzione al profilo paesaggistico, proprio perché esso può assumere diversi contenuti in base al differente e specifico territorio.

<sup>38</sup> FSC è anche membro fondatore del Global Landscape Forum.

<sup>39</sup> Sul punto, si riporta il principio numero 3, *“L’Organizzazione deve riconoscere e tutelare i diritti legali e consuetudinari delle popolazioni indigene relativi alla proprietà, all’uso e alla gestione della terra, dei territori e delle risorse interessate dalle attività di gestione”*.

<sup>40</sup> Nel documento denominato *The FSC National Forest Stewardship Standard of Italy*, FSC-STD-ITA-01-2017 V 1-0, *landscape* è *“a geographical mosaic composed of interacting ecosystems resulting from the influence of geological, topographical, soil, climatic, biotic and human interactions in a given area”*, mentre i *landscape values* *“can be visualized as layers of human perceptions overlaid on the physical landscape. Some landscape values, like economic, recreation, subsistence value or visual quality, are closely related to physical landscape attributes. Other landscape values such as intrinsic or spiritual value are more symbolic in character and are influenced more by individual perception or social construction than physical landscape attributes”*.

## 5. Altri strumenti per certificare la qualità paesaggistica delle produzioni legnose: i marchi collettivi e di certificazione

Per quanto il profilo paesaggistico non sia esente dalle certificazioni FSC e PEFC e rilevi in forme più o meno intense, entrambe hanno un'impronta di carattere ambientalista, prevalente rispetto agli altri aspetti.

D'altra parte, una certificazione paesaggistica in senso stretto dovrebbe tenere in considerazione tutti gli elementi menzionati nella definizione di paesaggio e avere una portata descrittiva che ponga in luce e comunichi le specificità di una determinata zona e la percezione che di essa ha la popolazione.

Qualora dunque l'intenzione sia trasmettere questo specifico messaggio, le certificazioni appena esaminate non paiono idonee. La loro portata e diffusione globale limita e circoscrive il tema paesaggistico al rispetto delle popolazioni insediate nel territorio e delle loro tradizioni, ma non descrive né quali siano queste tradizioni né come esse si sono legate ai fattori naturali né come potrebbero avere inciso nell'ottenimento di quel determinato prodotto.

Questo messaggio potrebbe però essere comunicato da un analogo segno di diritto privato, venendo così in rilievo la disciplina generale sui marchi. Questi, proprio perché possono assumere contenuti eterogenei, ben si prestano a comunicare anche un messaggio paesaggistico.

Il richiamo va così al marchio collettivo e a quello di certificazione. Quest'ultimo ha proprio l'obiettivo di garantire al consumatore, grazie all'attività svolta da un soggetto terzo e indipendente titolare del marchio, una determinata qualità del prodotto o servizio immesso sul mercato. Questo segno è stato introdotto nel nostro ordinamento con il d.lgs. 20 febbraio 2019, n. 15 che ha modificato il codice della proprietà industriale. Subito dopo la norma sul marchio collettivo (art. 11), è stato previsto un nuovo articolo 11 bis a questo dedicato. La novella attua, nel nostro ordinamento, la Dir. (UE) 2436/2015<sup>41</sup> che, insieme al Reg. (UE) 1001/2017<sup>42</sup>, rappresenta il c.d. "pacchetto marchi".

Lungi dal rappresentare una novità, il legislatore ha cercato, piuttosto, di armonizzare e creare ordine all'interno di un sistema non omogeneo. Secondo la dottrina, infatti, il precedente marchio collettivo era "un dispositivo giuri-

<sup>41</sup> Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa.

<sup>42</sup> Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea.

dico ambivalente”<sup>43</sup>. Esso ricomprendeva anche forme di certificazione, tanto che da alcuni è stato scritto che il marchio di certificazione altro non è che una “subfattispecie rispetto alla più generale categoria dei marchi collettivi”<sup>44</sup>. Si decide, quindi, di tenere distinti i due segni. A livello teorico, la distinzione parrebbe “concettualmente semplice”<sup>45</sup>. I marchi collettivi servono “a distinguere i prodotti provenienti dall’associazione da quelli di altri operatori economici” (art. 74 del Reg. (UE) 1001/2017). I marchi di certificazione, invece, sono funzionali “a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche da prodotti e servizi non certificati” (art. 83 del Reg. (UE) 1001/2017)<sup>46</sup>. In estrema sintesi,

<sup>43</sup> Le ragioni di tale ambiguità sono nate nel contesto europeo e affondano le proprie radici nella Convenzione di Unione di Parigi (CUP) per la protezione della proprietà industriale. Ai sensi dell’art. 7 bis “i paesi dell’Unione si impegnano ad ammettere al deposito e a proteggere i marchi collettivi appartenenti a collettività la cui esistenza non sia contraria alla legge del Paese di origine, anche se tali collettività non posseggano uno stabilimento industriale o commerciale. Ogni Paese potrà determinare le condizioni particolari secondo le quali un marchio collettivo sarà protetto e potrà rifiutarne la protezione se tale marchio è contrario al pubblico interesse”. L’ampia formulazione della norma portò a un diverso recepimento da parte degli Stati firmatari. I Paesi dell’Europa continentale svilupparono un’idea di marchio collettivo fondata sulla dissociazione tra titolarità del segno e uso del medesimo, ove l’utilizzatore era legato al titolare da un rapporto associativo. Per converso, la Gran Bretagna, paese di tradizione *Common law*, ritenne che il proprio *Trade Mark Act* del 1905 fosse coerente con gli obblighi previsti dalla CUP. In esso si introduceva il *certification mark* (s. 62) prevedendo che esso potesse essere registrato da un soggetto, pubblico o privato, chiamato a verificare che i beni su cui era apposto possedessero determinate caratteristiche. Pertanto, quando nel 1989 fu adottata la prima direttiva sui marchi, il legislatore europeo fu necessariamente costretto a tenere in considerazione la contrapposizione. In argomento, P. SPADA, *Qualità, certificazione e segni distintivi (rilevi malevoli sulle certificazioni delle Università)*, in *Riv. dir. ind.*, 2008, p. 152, spec. p. 155, riprendendo le osservazioni già formulate in Id., *Il marchio collettivo “privato” tra distinzione e certificazione*, in Aa. Vv., *Studi in onore di G. Minervini, II. Impresa, concorrenza, procedure concorsuali*, Napoli, 1997, p. 475.

<sup>44</sup> M. RICOLFI, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Torino, 2015, p. 1758. *Contra*, Commissione di ricorso EUIPO, 12 dicembre 2014, R 1360/2014-5, punti 36-38 “a certification mark is not a subcategory of a collective mark but another kind of mark (...). The function of a collective mark differs from the function of a guarantee mark. The collective mark is capable of distinguishing the goods or services of the members of the association, which is the proprietor of the mark, from those of other undertakings. It must be distinctive. A guarantee mark is perceived as an indicator of quality not as an indication of origin.

<sup>45</sup> Così ritiene M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione*, relazione tenuta il 28.1.2019 presso l’Accademia UIBM.

<sup>46</sup> La dottrina, tuttavia, non è concorde. Mentre alcuni si muovono nella descritta direzione (M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione*), altri, nonostante la novella, continuano a ritenere che “la funzione del marchio collettivo nel sistema UE (...) consiste essenzialmente

il marchio collettivo è governato dal principio di verità e attesta che quel prodotto proviene da uno degli associati, descrive quindi un rapporto associativo. Esso non svolge funzioni di garanzia, ora affidate al marchio di certificazione ove non esiste alcun rapporto di affiliazione tra soggetto certificato e soggetto certificante<sup>47</sup>. A conferma, il marchio collettivo può essere oggi registrato solo da un ente associativo; il marchio di certificazione, invece, può essere registrato da chiunque, anche una persona fisica, senza escludere una pubblica amministrazione, eventualmente poi affidando le procedure di certificazione a un soggetto esterno, purchè “*non svolga un’attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato*”. I primi commentatori hanno interpretato l’inciso come requisito di neutralità del titolare del marchio<sup>48</sup>.

Ai fini che qui importano, entrambi i segni, ove riempiti di adeguati contenuti e sul cui rispetto dovranno essere garantiti controlli adeguati e rigorosi, potrebbero comunicare al consumatore le caratteristiche paesaggistiche di quella specifica produzione forestale, che dovranno essere specificate al momento di registrazione del marchio ed emergere dal disciplinare depositato. Sebbene il marchio di certificazione possa sembrare meglio deputato a comunicare al pubblico tale caratteristica, non è da escludersi che anche il segno collettivo possa adempiere a tale funzione. Nel suo descrivere un rapporto associativo che lega insieme diversi operatori, il disciplinare di produzione potrebbe richiedere agli associati di rispettare determinate regole di processo, che potrebbero proprio essere quelle che descrivono quell’interazione tra fattori umani e naturali, cui fa per l’appunto riferimento la definizione di paesaggio e cui tali operatori contribuiscono e partecipano con la loro attività.

Certo è che, se paesaggio è anche percezione che una certa popolazione ha di un determinato territorio, allora entrambi tali segni dovranno avere una portata geografica precisa e delimitata, essendo deputati a trasmettere e descrivere al consumatore tale specifica percezione, propria di una specifica zona e non di altre<sup>49</sup>.

in una funzione di certificazione e garanzia del rispetto di standards qualitativi di produzione offerta di beni e servizi descritti nel regolamento d’uso (...)” (B. UBERTAZZI, sub *art. 11*, in *Commentario breve alle leggi sulla proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2019, p. 183).

<sup>47</sup> A eccezione naturalmente del contratto con cui si aderisce al sistema di certificazione.

<sup>48</sup> Cfr. M. LIBERTINI, *Marchi collettivi e marchi di certificazione*, op. cit.

<sup>49</sup> Si apre così il problema del rapporto tra toponimo e marchio geografico, che qui può essere solo accennato. Premesso che il marchio collettivo e quello di certificazione “*possono consistere in segni o indicazioni che nel commercio possano servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi*”, il legislatore ha adottato alcune cautele allo scopo di evitare abusi di tale facoltà. Ad esempio, la registrazione potrebbe essere rifiutata quando “*i marchi richiesti*



In quest'ottica, per quanto la registrazione di tale segno finirebbe per avere una portata localmente circoscritta, realmente sarebbe idonea a distinguere alcuni tipi di produzioni rispetto ad altre, e ciò non perché sono solo rispettose delle prescrizioni normative nazionali ma, piuttosto, perché potrebbero descrivere quel legame culturale di una determinata popolazione con una certa area geografica.

## 6. Profili conclusivi

In linea di principio, non mancano gli strumenti per certificare la qualità paesaggistica delle produzioni forestali. Essa potrà essere comunicata tanto in modo generico, basti pensare alla certificazione FSC che, ferma la sua impostazione ambientalista, si preoccupa, tra le varie cose, di garantire anche il rispetto dei diritti e delle tradizioni delle popolazioni indigene; quanto in modo più specifico, attraverso i più ampi strumenti del marchio collettivo e di certificazione, declinabili in differenti modi e intensità. Questi ultimi, infatti,

*possano creare situazioni di ingiustificato privilegio, o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione*". Poi, allo scopo di non paralizzare le iniziative economiche di soggetti terzi, stanziati sul medesimo territorio ma non aderenti al regime del marchio registrato, si prevede che *"l'avvenuta registrazione del marchio collettivo [o del marchio di certificazione] costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi limitato"*. Per ulteriori riferimenti cfr. F. ALBISINNI, *Marchi e prodotti alimentari*, in P. Borghi – I. Canfora – A. Di Lauro – L. Russo, *Trattato di diritto alimentare*, op. cit., p. 471; A. GERMANÒ, *Situazioni giuridiche protette con riguardo alla localizzazione geografica della produzione: il marchio geografico e il marchio regionale di qualità*, in *Dir. giur. agr. alim. amb.*, 1996, p. 662; L. COSTATO, *Brevi note a proposito di tre sentenze su circolazione dei prodotti, marchi e protezione dei consumatori*, in *Riv. dir. agr.*, 1999, II, p. 161; E. ROOK BASILE, *La regolazione dell'origine e della provenienza nel mercato globale*, in M. GOLDONI – E. SIRSI (a cura di), *Il ruolo del diritto nella valorizzazione e nella produzione di prodotti alimentari*, Milano, 2001, p. 76; M. LIBERTINI, *Indicazioni geografiche e segni distintivi*, in *Riv. dir. comm.*, 1997, I, p. 1034; N. LUCIFERO, *La comunicazione simbolica nel mercato alimentare*, op. cit., p. 351; V. RUBINO, *Ancora sul conflitto tra indicazioni di origine in etichetta e DOP/IGP*, in *Dir. agroalim.*, 2020, p. 232; M. ALABRESE, *"Toscana" batte "Toscoro": un nuovo match nella competizione tra marchi e indicazioni geografiche*, in *Riv. dir. agr.*, 2014, II, p. 194; Sia, inoltre, consentito il rinvio a M. MAURO, *La provenienza geografica dei prodotti agroalimentari, tra marchi di certificazione, collettivi e denominazioni di origine. Prime riflessioni a margine dell'art. 11 bis del Codice della proprietà industriale*, in S. CARMIGNANI – N. LUCIFERO (a cura di), *Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza diritti nazionali. Regole europee e convenzioni internazionali su agricoltura, alimentazione, ambiente. Convegno in onore della Prof.ssa Eva Rook Basile*, op. cit., p. 565.

possono essere riempiti dei più svariati contenuti, fino a descrivere il territorio per quell'interrelazione tra fattori umani e naturali e la percezione che ha di essi la popolazione che lo abita.

Passando però dal piano teorico a quello concreto, si riscontrano le maggiori problematiche. Si potrebbe così sollevare il dubbio su come un segno possa essere idoneo a comunicare il messaggio paesaggistico ma questa è una risposta che non può dare il giurista ma chi si dovrà preoccupare di elaborare un segno e gestire la comunicazione e la divulgazione.

Un ulteriore problema concerne poi il fatto che la qualità delle produzioni legnose sarà "invisibile". Oggetto della certificazione è un processo che descrive l'interrelazione tra fattori umani e naturali ma che, in ultima analisi, difficilmente incide sulle proprietà finali e intrinseche del prodotto. A differenza di quanto avviene nelle certificazioni DOP e IGP dove è proprio la relazione tra ambiente e fattore umano che conferisce specifiche caratteristiche organolettiche all'alimento, pur con le dovute approssimazioni un legno di abete resterà sempre un legno di abete, a prescindere da dove esso sia cresciuto, come sia stato curato e le modalità attraverso cui si è proceduto al taglio.

Tale qualità invisibile, dunque, ben si potrebbe poi prestare ad alterazioni e manipolazioni illecite. Anche qui sovviene l'analogia con il settore alimentare, segnatamente con la produzione biologica, anch'essa certificazione di processo e dove il tema dei controlli ha un ruolo irrinunciabile e imprescindibile. Nel caso qui in esame, i controlli dovranno essere garantiti dal titolare del segno distintivo e attraverso la loro rigorosa esecuzione passa la credibilità del segno e la fiducia del consumatore. Tuttavia, quando la maggioranza del legno proviene da fuori dei confini europei, dove la tracciabilità e le regole comunitarie che disciplinano l'importazione non riescono ad essere sempre garantite, c'è un alto rischio che le produzioni si confondano tra loro, senza essere in grado di poterle distinguere *ex post*.

Rilevato infine che tali produzioni non sarebbero destinate a scopi energetici ma, piuttosto, al settore dell'edilizia, dove un prodotto non certificato ha già importanti costi di accesso, c'è davvero da chiedersi se il consumatore sarebbe realmente disponibile a pagare un prezzo ulteriore per questa qualità, soprattutto laddove non abbia certezze sul fatto che la sua fiducia sia correttamente riposta.

Non è dunque un caso che le attenzioni maggiori siano oggi rivolte alle certificazioni a carattere prevalentemente ambientale e la FSC e PEFC godono di una credibilità diffusa. Certo è che, invocando proprio il tema della gestione forestale sostenibile, il pilastro ambientale e quello economico non sono in grado di sostenersi senza quello socio-culturale, e, pertanto, il profilo paesaggistico in futuro richiederà di dover essere sempre maggiormente considerato e valorizzato.